

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 402)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Industria e del Commercio

(BO)

di concerto col Ministro dell'Interno

(TAMBRONI)

col Ministro del Tesoro

(ANDREOTTI)

e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(FERRARI AGGRADI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GENNAIO 1959

### Concessioni di competenza dei Prefetti per i depositi di olii minerali

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto del Presidente della Repubblica n. 620 del 28 giugno 1955, in forza del quale è stato attuato il decentramento di alcuni servizi di questo Ministero, all'articolo 8 stabilisce che sulle domande di concessione per l'impianto e la gestione dei depositi, di cui all'articolo 11 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, provvede il Prefetto della provincia:

quando la capacità del *deposito di olii minerali* non sia superiore a metri cubi 200;

quando trattisi di *impianti di riempimento o travaso di gas di petrolio liquefatti* forniti anche di *serbatoi* e la capacità complessiva dei serbatoi stessi non sia superiore a metri cubi 50;

quando trattisi di *depositi di gas di petrolio liquefatti* soltanto in *bombole* e la capacità di accumulo non sia superiore a chilogrammi 5.000.

Lo stesso articolo 8 stabilisce che il Prefetto competente provvede sulle domande di concessione sopra specificate dopo aver sentito il parere:

della Camera di commercio, industria e agricoltura;

del Comando del Corpo provinciale dei vigili del fuoco;

dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Il parere del Comando dei vigili del fuoco riguarda la rispondenza dell'impianto alle vigenti norme di sicurezza ed antincendio; il parere dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione si riferisce alla tutela degli interessi del Fisco per gli oneri gravanti sui prodotti che vengono immagazzinati e distribuiti nell'impianto stesso; il parere delle Camere di commercio, industria ed agricoltura concerne l'aspetto economico dell'impianto soprattutto in relazione alle esigenze commerciali locali.

In sede di applicazione delle disposizioni di cui sopra è stato constatato che, mentre i pareri dei Comandi dei vigili del fuoco e degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione sono indispensabili per tutti gli impianti di deposito di olii minerali e derivati, destinati sia ad usi commerciali che ad usi privati agricoli od industriali, il parere delle Camere di commercio si è invece manifestato superfluo per i depositi del secondo gruppo.

Infatti tali impianti sono destinati a contenere olii minerali (in genere olio combu-

stibile) e derivati da impiegare esclusivamente per usi interni aziendali e sono costruiti nell'ambito degli stabilimenti o delle aziende a cui gli impianti stessi sono adibiti. Pertanto la valutazione economica da parte delle Camere di commercio circa l'opportunità del sorgere di detti impianti ha un valore pressochè nullo nei riguardi delle esigenze locali del settore del commercio degli olii minerali.

In considerazione di quanto è stato esposto sopra e della necessità di snellire la complessa istruttoria delle domande per concessioni di impianti di deposito di olii minerali e di derivati per usi privati, la cui costruzione riveste quasi sempre carattere di urgenza per le esigenze funzionali di stabilimenti industriali, è stato predisposto l'unico disegno di legge, nel quale viene soppresso il richiamo al parere della Camera di commercio, industria ed agricoltura quale presupposto per l'emanazione delle concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti di deposito di olii minerali e derivati per usi privati, agricoli od industriali e viene disposto che per tali impianti la istruttoria delle relative domande dovrà essere limitata ai pareri dei locali Comandi dei vigili del fuoco e degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico*

Sulle domande di concessione per l'impianto e la gestione dei depositi di olii minerali e loro derivati, indicati nell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620, il Prefetto della Provincia provvede, quando trattasi di depositi per usi privati, agricoli o industriali, sentito il parere del Comando del Corpo provinciale dei vigili del fuoco e dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, per quanto di rispettiva competenza.